



## Decreto Legge “CURA ITALIA”, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 56 - «Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese<sup>185</sup> colpite dall'epidemia<sup>186</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>le linee di credito “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, o, se successivi, al 17.03.2020, non potranno essere revocati sino al 30.06.2021<sup>187</sup>;</li><li>la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 31.01.2021 è rinviata al 30.06.2021<sup>188</sup>, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità;</li><li>sono prorogati al 30.06.2021<sup>189</sup> i pagamenti – con scadenza antecedente alla stessa data - delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> relativi a mutui<sup>190</sup> e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec  Cfr. <a href="#">Decreto MISE 09.07.2020</a> che ha recato le <a href="#">disposizioni operative</a> in relazione alla misura in oggetto.

<sup>185</sup> Si intendono le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia.

<sup>186</sup> Cfr. anche *supra* sezione “Rilancio” art. 26-ter che ha esteso le misure agevolative anche ai finanziamenti garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.

<sup>187</sup> La disposizione è stata prorogata, dapprima, fino al 31.01.2021, in luogo del 30.09.2020 (“art. 65 dell’”Agosto”) e, successivamente, **fino al 30.06.2021** (art. 1, comma 248, della Legge di bilancio per l’anno 2021 – cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020).

<sup>188</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>189</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>190</sup> Per le imprese del comparto del turismo, quest’ultima disposizione va coordinata con quanto stabilito dall’art. 77, comma 2 dell’”Agosto” (cfr. *supra* relativa sezione) in oggetto, secondo cui il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.09.2020 è prorogato al 31.03.2021.

